



PSICOLOGI DELLO SPORT

Statuto Federale FIPsiS

Federazione Italiana Psicologi dello Sport

Art. 1 Costituzione, scopo e sede

1.1 Viene istituita la Federazione Italiana Psicologi dello Sport, da ora denominata FIPsiS, in conformità con le deliberazioni e degli indirizzi del CONI e del CIP e quanto previsto all'art. 18 della Costituzione Italiana, agli artt. 36, 37 e 38 del Codice civile, al D.Lgs. n. 460/1997, ai principi enunciati negli artt.5 comma 2 lett. b), 15 e 16 del d.lgs. 8 gennaio 2004, n. 15 e al D.Lgs.206/2007, la legge 4/2013 e la 81/2017, in armonia con la Carta Costituzionale Europea e le disposizioni della UE, richiamando altresì gli articoli, della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, 12 comma 1 (libertà di riunione e di associazione) e 13 (libertà delle arti e delle scienze) relativo alla carta dei diritti fondamentali dell'unione europea (sottoscritta a Nizza il 7/12/2000).

1.2 La FIPsiS è costituita da psicologi professionisti che operano nel l'ambito della Psicologia dello Sport anche in collaborazione con altre figure professionali tecniche e sanitarie, nell'ambito delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva e relative Società sportive associate.

1.3 La FIPsiS è ispirata al principio democratico di partecipazione all'attività federale da parte di tutti gli associati, in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità.

1.4 La FIPsiS ha lo scopo di assicurare all'atleta e al praticante attività motoria le migliori condizioni per svolgere l'attività fisica e sportiva con beneficio e senza danno per la salute psicofisica, a livello agonistico e non agonistico.

1.5 La FIPsiS ha sede in Roma ed ha durata illimitata.

Art. 2 Funzioni e Compiti

2.1 La FIPsiS espleta l'indispensabile funzione di assicurare la tutela della salute psicologica di persone abili e con disabilità che svolgono attività fisico-sportiva non agonistica e agonistica a qualsiasi età e in gare, competizioni e campionati di ogni ordine e grado.

2.2 La FIPsiS al fine di perseguire la funzione di cui al precedente comma:

- a) assicura il supporto psicologico a livello individuale, di gruppo e di organizzazione sportiva,
- b) provvede alla divulgazione in generale delle conoscenze psicologiche nel mondo dello sport;
- c) collabora con gli Enti preposti al contrasto del fenomeno del doping a tutti i livelli;
- d) promuove ed incentiva studi e ricerche scientifiche nel campo della Psicologia dello sport e delle scienze applicate all'esercizio fisico e sportivo ed in ogni altro campo attinente alla promozione della salute psicofisica per coloro che praticano lo sport agonistico, non agonistico e dell'attività fisica per tutti, con particolare riguardo a persone con disabilità;
- e) tutela il benessere psicofisico degli atleti e dei praticanti attività sportiva, dei tecnici e di quanti fanno parte dell'organizzazione sportiva stessa (medici, preparatori atletici, fisioterapisti ecc.);

- 35 f) esercita funzioni di prevenzione, di consulenza e di valutazione psicologica-sportiva per gli atleti delle Federazioni
36 Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva e delle organizzazioni
37 sportive in generale
- 38 g) favorisce l'armonizzazione dei comportamenti professionali ed etici, da parte degli Psicologi, attraverso
39 l'informazione e la formazione scientifica-culturale continua e l'aggiornamento e la diffusione di linee guida
40 nell'ambito di tutta l'organizzazione sportiva nazionale;
- 41 h) si impegna nell'educazione psicologica della popolazione sportiva e nell'attività di propaganda per la formazione di
42 una coscienza sportiva, quale fattore di miglioramento fisico e morale della gioventù e divulga i principi
43 fondamentali di un corretto stile di vita attraverso un'adeguata attività fisica e sportiva per il miglioramento della
44 salute psicofisica della popolazione;
- 45 l) si impegna nello studio e nell'attuazione di ogni altra iniziativa utile ai fini della propaganda olimpica;
- 46 m) provvede alla formazione continua degli Psicologi in Psicologia dello Sport, anche nel rispetto delle norme di legge
47 che regolano l'Educazione Continua in Medicina (E.C.M.), e dei tecnici operanti nell'ambito dello sport, della
48 riabilitazione, e della prevenzione attraverso l'attività fisica, favorendo l'acquisizione di crediti formativi,
49 predisponendo appositi strumenti per la verifica della qualità sulle attività svolte;
- 50 n) opera anche in collegamento e in collaborazione con le organizzazioni scientifiche nazionali e internazionali
51 operanti nel campo della Psicologia dello Sport, nonché con Enti o istituzioni pubbliche o private operanti nel
52 settore della salute psicofisica;
- 53 o) elabora linee guida nel campo della Psicologia dello Sport anche in collaborazione con Società scientifiche
54 nazionali ed internazionali e con ogni altro soggetto avente titolo;
- 55 p) promuove ed organizza convegni nazionali ed internazionali atti alla divulgazione di materiale scientifico
56 Psicologico-sportivo ed educativo per la diffusione della cultura della Psicologia dello Sport, dell'educazione e della
57 promozione della salute psicofisica attraverso lo sport.

Art. 3 e 4

Tesserati e Soci Onorari

61 3.1 Possono presentare domanda di affiliazione alla FIPsiS gli Psicologi dello Sport iscritti all'Ordine degli Psicologi e
62 abilitati alla professione, le cui finalità siano conformi con gli scopi istituzionali della FIPsiS e svolgano nell'ambito
63 federale attività tra quelle ricomprese all'Art. 2, in quanto compatibili.

64 3.2 I Tesserati sono distinti in:

- 65 a) **Soci Fondatori:** sono i soci che hanno costituito l'Associazione presenti nell'atto costitutivo allegato al presente Statuto.
- 66 b) **Soci Benemeriti e Onorari:** il Consiglio Direttivo Federale può attribuire, secondo le modalità e i termini indicati nel
67 Regolamento allo Statuto, la qualifica di "Socio Benemerito" o "Onorario" a personalità che si sono distinte per l'apporto
68 scientifico professionale in favore della Psicologia dello Sport o che hanno rivestito la carica di Presidente della
69 Federazione.
- 70 c) **Soci Ordinari:** sono Psicologi in possesso di una formazione in Psicologia dello sport. L'aspirante Socio
71 Ordinario deve presentare domanda di tesseramento, secondo le modalità prescritte dal Regolamento
72 attuativo, accompagnata da una lettera di presentazione di almeno tre Soci Ordinari tesserati componenti
73 del Consiglio Federale.
- 74 d) **Soci Aderenti:** sono futuri Psicologi laureandi o laureati in Psicologia con laurea magistrale, in possesso di adeguato
75 curriculum vitae, che abbiano dimostrato interesse alla Psicologia dello sport e dimostrano di poter e voler contribuire al
76 perseguimento delle finalità della FIPsiS e che abbiano effettivamente partecipato, con valutazione positiva, secondo
77 quanto previsto dalle disposizioni regolamentari attuative dello statuto, a un corso di formazione in Psicologia dello Sport
78 disposto dalla FIPsiS, o organizzato, riconosciuto o autorizzato dalla stessa e svolto nel rispetto delle norme federali in
79 materia. Art. 4 Diritti e doveri dei Tesserati

80 4.1 I soci affiliati hanno diritto:

- 81 a) di partecipare alle Assemblee Federali, secondo le norme statutarie e regolamentari;
- 82 b) di partecipare all'attività federale in base ai regolamenti specifici, nonché secondo le norme federali all'attività
83 internazionale;

- 84 4.2 I soci affiliati, con la domanda di tesseramento alla FIPsiS, si impegnano:
85 a) ad accettare lo Statuto, i Regolamenti Federali e tutte le disposizioni federali e a adempiere a tutti gli obblighi in
86 esse stabiliti;
87 b) a provvedere annualmente al rinnovo del tesseramento entro il termine stabilito dal Regolamento allo Statuto e
88 secondo le procedure ivi previste;
- 89 4.3 I soci cessano di appartenere alla FIPsiS:
90 a) per recesso;
91 b) per mancato rinnovo nei termini previsti dal Regolamento allo Statuto;
92 c) per inattività, salvo giustificate ragioni da valutarsi da parte del Consiglio Direttivo Federale;
93 d) per radiazione comminata dagli Organi di Giustizia;
94 e) per revoca del tesseramento da parte del Consiglio Direttivo Federale per il venire meno dei requisiti che hanno dato
95 luogo all'adesione.
- 96 4.4 I soci che cessano di far parte della FIPsiS per qualsiasi ragione sono tenuti a soddisfare tutti gli eventuali obblighi, di
97 qualsiasi natura, verso la FIPsiS. Stessa.
- 98 4.5 Il Consiglio Direttivo Federale, qualora vengano accertate gravi violazioni al presente Statuto da un socio, metterà in atto
99 i provvedimenti di carattere disciplinare previsti dal Regolamento Giustizia e Disciplina.
- 100 4.6 I Tesserati devono attenersi al Codice di comportamento etico-sportivo:
101 a) si obbligano a svolgere la loro attività nel rispetto del presente Statuto e del Regolamento allo Statuto, delle norme e
102 dei principi approvati dal Consiglio Federale;
103 b) si obbligano a partecipare, con regolarità, all'attività federale, secondo le norme previste dal Regolamento allo
104 Statuto;
105 c) si obbligano a versare, entro i termini previsti dal Regolamento allo Statuto, le quote di iscrizione annuali.
- 106 4.7 I Tesserati hanno diritto:
107 a) di partecipare alle attività organizzate dalla FIPsiS;
108 b) di concorrere alle cariche elettive federali e di partecipare alle Assemblee Nazionali e Regionali se in possesso dei
109 requisiti richiesti.

110 **Art. 5 Soci Onorari**

- 112 5.1 I soci onorari partecipano senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Federale, nonché alle Assemblee Nazionali
113 e Regionali.
114 I soci onorari possono ricevere deleghe specifiche dal Consiglio Federale per lo svolgimento di compiti e funzioni
115 d'interesse della FIPsiS.
116 La carica di Presidente Onorario Federale non è sottoposta a decadenza quadriennale e cessa solo per dimissioni
117 volontarie.

118 **Art. 6 Organi centrali e strutture territoriali**

- 120 6.1 Sono Organi Centrali della FIPsiS:
121 a) l'Assemblea Nazionale;
122 b) il Presidente Federale;
123 c) il Consiglio Federale;
- 124 6.2 Sono Strutture Territoriali:
125 a) l'Assemblea Regionale;
126 b) i Presidenti dei Comitati Regionali o i Delegati Regionali;
127 c) i Comitati Regionali;
128 d) i Delegati Provinciali.

129

Art. 7 Assemblea Nazionale

130 7.1 L'Assemblea Nazionale è il massimo Organo Federale e ad essa spettano poteri deliberativi e tutti i poteri per conseguire
131 gli scopi e le finalità della Federazione.

132 7.2 L'Assemblea Nazionale può essere Ordinaria o Straordinaria, è indetta dal Consiglio Federale e convocata dal
133 Presidente della Federazione, salvo i casi previsti dal presente Statuto. È composta da tutti gli Organi Federali o - in
134 caso di impedimento - dai loro delegati e dai Soci Ordinari regolarmente tesserati alla FIPsiS. Gli altri Soci possono
135 partecipare senza diritto al voto.

136 7.3 La partecipazione con diritto di voto è riconosciuta ai singoli soci che siano tesserati da almeno 12 mesi precedenti la
137 data di effettuazione dell'Assemblea stessa, purché nel frattempo abbiano svolto effettiva attività federale, come
138 previsto all'Art. 3.1, e la svolgano ancora alla data di convocazione dell'Assemblea.

139 7.4 Partecipano ai lavori dell'Assemblea Nazionale il Presidente Federale, il/i Presidente/i Federale/i Onorario/i, i
140 Vicepresidenti, i Consiglieri Federali, i Presidenti/Delegati Regionali, i Delegati Provinciali, nonché il Segretario
141 che funge da Segretario verbalizzante.

142 7.5 Il Regolamento allo Statuto disciplina le modalità di svolgimento dell'Assemblea, nonché delle elezioni degli organi
143 assembleari ed i rispettivi compiti.

144 7.6 Le deliberazioni dell'Assemblea Nazionale sono prese a maggioranza dei voti, se non diversamente previsto.

Assemblea Nazionale Ordinaria

146 7.7 L'Assemblea Nazionale Ordinaria si svolge ogni quattro anni per l'elezione degli Organi centrali della FIPsiS ed ogni
147 due anni per l'approvazione delle linee programmatiche della Federazione. Le Assemblee Nazionali Ordinarie sono
148 valide in prima convocazione con la presenza - diretta o per delega - di almeno la metà degli aventi diritto al voto ed
149 in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aventi diritto a voto presenti. Per le sole Assemblee
150 Nazionali Ordinarie e Straordinarie elettive è richiesta in seconda convocazione la presenza - diretta o per delega -
151 di almeno la metà degli aventi diritto al voto.

152 7.8 L'Assemblea Nazionale Ordinaria è convocata dal Presidente, o nei casi previsti, da chi ne fa le veci, su conforme
153 delibera di indizione del Consiglio Federale, a mezzo e-mail ovvero a mezzo PEC da inviarsi almeno 30 giorni
154 prima della data fissata per la riunione, se elettiva, ovvero almeno 15 giorni prima se non elettiva.

155 7.09 L'avviso di convocazione dovrà indicare l'ora, il giorno, il mese, l'anno ed il luogo della riunione, la prima e la seconda
156 convocazione e l'ordine del giorno, nonché l'elenco dei Soci con o senza diritto di voto.

157 7.10 L'Assemblea Nazionale Ordinaria elettiva si svolge entro il 15 marzo dell'anno successivo al termine del quadriennio
158 olimpico. In tale contesto, si provvede anche all'approvazione dei bilanci programmatici e di indirizzo del Consiglio
159 Federale da sottoporre alla verifica assembleare a conclusione del mandato. Entro il termine del 15 marzo del terzo
160 anno si svolge l'Assemblea Nazionale Ordinaria non elettiva.

161 7.11

162 a) Per candidarsi a cariche elettive federali dovrà essere presentata individualmente, da parte degli interessati, formale
163 candidatura per iscritto a mezzo e-mail. ovvero a mezzo PEC alla Segreteria Generale della FIPsiS, almeno 30
164 giorni prima della riunione dell'Assemblea e secondo le modalità ed i termini indicati nel Regolamento allo Statuto,
165 pena la nullità della domanda stessa.

166 b) Alla carica di Presidente Federale può concorrere soltanto chi ha svolto l'attività di psicologo dello sport
167 ininterrottamente negli ultimi dieci anni che precedono l'Assemblea elettiva in cui si intende porre la propria
168 candidatura.

169 c) Non è consentita la presentazione di candidature a più cariche federali nella stessa Assemblea elettiva.

170 In caso di non accettazione della candidatura l'interessato potrà proporre ricorso secondo le modalità ed i termini
171 indicati nel Regolamento allo Statuto.

172 7.12 L'elezione del Presidente e dei Consiglieri Federali si effettua a scrutinio segreto, con votazioni separate e successive.
173 In ciascuna votazione devono essere espresse preferenze in numero pari al numero dei posti disponibili. Risulta eletto

- 174 il candidato alla carica di Presidente Federale colui che, in base al Regolamento CONI, raggiunge almeno la metà più
175 uno degli aventi diritto presenti in Assemblea; tale maggioranza è richiesta anche in sede di ballottaggio cui si
176 perviene tra i due candidati più votati nel caso in cui nessun candidato raggiunga alla prima votazione il quorum
177 richiesto. Risultano eletti Consiglieri Federali i candidati che avranno raggiunto il maggior numero di preferenze in
178 relazione ai posti disponibili.
- 179 7.13 In caso di parità si procede immediatamente ad un ballottaggio tra i candidati che avranno riportato lo stesso numero
180 di preferenze.
- 181 7.14 Nelle dette Assemblee Elettive i componenti le Commissioni di scrutinio e di verifica poteri non possono essere scelti t
182 tra i candidati alle cariche federali.
- 183 7.15 Le proposte in merito ad argomenti da inserire nelle “varie” dell’ordine del giorno dovranno essere formulate secondo le
184 modalità previste dal Regolamento allo Statuto.

Assemblea Nazionale Straordinaria

- 185
- 186 7.16 L’Assemblea Nazionale Straordinaria si svolge nei casi previsti dal presente Statuto.
- 187 7.17 L’Assemblea Nazionale Straordinaria - salvi i casi espressamente previsti al successivo comma 29 ed all’Art. 11, commi
188 5 e 6 - è convocata dal Presidente Federale a mezzo e-mail ovvero a mezzo PEC da inviarsi almeno 20 giorni prima della
189 data fissata per la riunione, fatto salvo quanto stabilito dai successivi commi 30, 33 e 39, nonché dall’Art. 11.5.
- 190 7.18 L’avviso di convocazione dovrà indicare l’ora, il giorno, il mese, l’anno ed il luogo della riunione, la prima e la seconda
191 convocazione e l’ordine del giorno.
- 192 7.19 L’Assemblea Nazionale Straordinaria, salvo quanto disposto dal precedente comma 13, è valida con la presenza - diretta
193 o per delega - di almeno la metà degli aventi diritto al voto, sia in prima che in seconda convocazione.
- 194 7.20 L’Assemblea Nazionale Straordinaria deve essere convocata per:
- 195 d) eleggere - nelle ipotesi di vacanze verificatesi prima della fine quadriennale del mandato
196 - : il Presidente della Federazione e l’intero Consiglio Federale decaduto, ovvero singoli componenti di esso;
- 197 e) deliberare sullo scioglimento della Federazione e la devoluzione del patrimonio.
- 198 7.21 Le proposte di modifica allo Statuto, determinate e specifiche, debbono essere presentate al Consiglio Federale da
199 almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto.
- 200 7.22 Il Consiglio Federale, verificata la ritualità della richiesta di cui al precedente comma, indice l’Assemblea Nazionale
201 Straordinaria che deve tenersi entro 90 giorni dalla richiesta stessa ovvero entro 60 giorni dalla deliberazione di
202 indizione. La convocazione della detta Assemblea va inviata almeno 30 giorni prima della data fissata per la riunione.
- 203 7.23 Il Consiglio Federale può indire l’Assemblea Nazionale Straordinaria anche per l’esame e la deliberazione di proprie
204 proposte di modifica allo Statuto.
- 205 7.24 Il Consiglio Direttivo Federale, nell’indire l’Assemblea Nazionale Straordinaria deve riportare all’ordine del giorno le
206 proposte di modifica allo Statuto.
- 207 7.25 La presentazione di emendamenti alle proposte di modifica allo Statuto è disciplinata in conformità a quanto stabilito nel
208 Regolamento allo Statuto.
- 209 7.26 Le modifiche sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 210 7.27 L’Assemblea per la deliberazione sullo scioglimento della FIPsiS e la devoluzione del proprio patrimonio, deve essere
211 convocata 45 giorni prima della data stabilita per la riunione. Si applicano l’Art. 21, comma 3, del Codice civile e gli
212 Artt. 11 e seguenti delle Disposizioni di attuazione del Codice civile.
- 213 7.28 L’Assemblea Nazionale Straordinaria è convocata, altresì, dal Presidente Federale su delibera del Consiglio Federale:
- 214 f) ogni qualvolta il Consiglio Federale lo ritenga opportuno. In tal caso, l’Assemblea Nazionale deve tenersi entro 60
215 giorni dalla data di deliberazione di indizione e la convocazione di detta Assemblea va inviata almeno 20 giorni prima
216 della data fissata per la riunione;
- 217 g) quando ne sia stata fatta richiesta scritta e motivata da almeno la metà più uno degli aventi diritto a voto o dalla metà
218 più uno dei Consiglieri Federali. In questi due casi l’Assemblea Nazionale deve tenersi entro 90 giorni dalla richiesta
219 ovvero entro 60 giorni dalla data di deliberazione di indizione. La convocazione di detta Assemblea va inviata almeno
220 20 giorni prima della data fissata per la riunione.

221

Art. 8 Il Presidente Federale

- 222 8.1 Il Presidente Federale ha la rappresentanza istituzionale e legale della FIPsiS a livello nazionale ed internazionale; ha la
223 responsabilità generale dell'area scientifica della Federazione. Il Presidente, unitamente al Consiglio Federale, è
224 responsabile del funzionamento della FIPsiS nei confronti dell'Assemblea Nazionale e del CONI e del CIP. In caso di
225 estrema urgenza può assumere provvedimenti di competenza del Consiglio Federale, da sottoporre a ratifica nella prima
226 riunione del Consiglio Federale stesso.
- 227 8.2 Al Presidente Federale spettano le funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo relative al perseguimento dei
228 risultati connessi con l'attività istituzionale a livello nazionale ed internazionale.
- 229 8.3 Il Presidente Federale presenta all'inizio del mandato il suo programma delle attività ed al termine il Bilancio consuntivo
230 relativo all'attività svolta ed ai risultati conseguiti.
- 231 8.4 Il Presidente Federale ha la responsabilità generale del buon andamento della Federazione e nomina il Segretario
232 Generale della Federazione.
- 233 8.5 Il Presidente Federale convoca, su delibera del Consiglio Federale, salvo i casi espressamente previsti dal presente
234 Statuto, le Assemblee Nazionali e presiede il Consiglio Federale.
- 235 8.6 Il Presidente Federale ha la facoltà di assistere a tutte le riunioni degli Organi periferici e delle Commissioni.
- 236 8.7 Può proporre al Consiglio Federale la nomina di un suo staff tecnico di supporto all'attività federale.
- 237 8.8 In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente Federale, i Vicepresidenti vicari in carica assumeranno la
238 reggenza provvisoria.
- 239 8.9 In caso di impedimento definitivo o dimissioni del Presidente Federale, si ha decadenza immediata del Consiglio Federale
240 ed i Vicepresidenti vicari in carica provvederanno alla convocazione dell'Assemblea Nazionale Straordinaria. Si applica
241 l'Art. 10.5.
- 242 8.10 Alla carica di Presidente Federale possono concorrere tutti i Tesserati della FIPsiS.
- 243 8.11 Nell'ipotesi prevista dall'Art.16, comma 4 del D.Lgs. n. 15/2004 e successive modificazioni, nel caso di elezione
244 successiva a due o più mandati consecutivi il Presidente uscente - candidato a nuova elezione - deve ottenere alla prima
245 votazione il quorum del 55% dei voti validamente espressi. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta alla prima
246 votazione, il Presidente uscente potrà concorrere ad una nuova votazione di ballottaggio con altro candidato più votato -
247 nell'ambito della medesima Assemblea - solo nel caso in cui ci siano almeno altri due candidati ed egli abbia conseguito
248 la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In mancanza anche di una sola di queste due condizioni il Presidente
249 uscente non potrà concorrere per una nuova votazione di ballottaggio nell'ambito della stessa Assemblea riservata agli
250 altri due candidati più votati, né ricandidarsi per la nuova Assemblea elettiva.

251

Art. 9

252

I Vicepresidenti

- 253 9.1 I Vicepresidenti sono due. Supportano il Presidente Federale nello svolgimento delle sue mansioni e, su delega dello
254 stesso, si occupano di alcuni settori dell'attività federale.
255 Il Consiglio Federale, su proposta del Presidente Federale, nomina, nella sua prima seduta dopo l'Assemblea elettiva, i
256 Vicepresidenti vicari.
- 257 9.2 Alla carica di Vicepresidente possono concorrere tutti i Tesserati della FIPsiS.

258

Art. 10 Il Consiglio Federale

- 259 10.1 Il Consiglio Federale è composto dal Presidente della Federazione e da nove membri: i due Vicepresidenti e 7
260 Consiglieri.

261 10.2 Alla carica di Consigliere Federale possono concorrere tutti i Tesserati della FIPsiS.

262 10.3 Il Consiglio Federale:

- 263 a) attua le direttive deliberate dall'Assemblea;
- 264 b) su proposta del Presidente, nomina, nella sua prima seduta dopo l'Assemblea Elettiva, i Vicepresidenti vicari;
- 265 c) elegge i due Consiglieri componenti del Consiglio di Presidenza tra i propri membri;
- 266 d) delibera i Regolamenti della Federazione elaborati o aggiornati;
- 267 e) nomina il Delegato Regionale nel caso in cui non sia possibile costituire il Comitato Regionale;
- 268 f) programma l'attività scientifica, didattica e culturale della Federazione;
- 269 g) controlla le attività degli Organi della Federazione;
- 270 l) in occasione dell'Assemblea ordinaria biennale o quadriennale approva il Bilancio Consuntivo e Preventivo redatti
- 271 nel rispetto dei principi contabili economico-patrimoniali. Approva, altresì, nel corso dell'esercizio le eventuali
- 272 variazioni al Preventivo Economico;
- 273 m) delibera sulle linee programmatiche della Federazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Nazionale
- 274 Ordinaria non elettiva;
- 275 n) promuove e/o programma ogni iniziativa idonea al conseguimento delle finalità della Federazione;
- 276 o) indice l'Assemblea Nazionale, ne stabilisce l'Ordine del Giorno, il luogo, la data e l'ora e nomina i componenti la
- 277 Commissione "verifica poteri", salvo i casi statutariamente previsti;
- 278 p) determina le misure delle quote associative;
- 279 q) ratifica i provvedimenti di urgenza del Consiglio di Presidenza e quelli di estrema urgenza adottati dal Presidente,
- 280 previo accertamento dell'esistenza dei presupposti tali da legittimare l'intervento;
- 281 r) decide su qualsiasi questione venga sottoposta dal Presidente o da altri Organi, ad eccezione di quelli di Giustizia
- 282 che operano in completa autonomia dalla FIPsiS;

283

284 10.4 a) Il Consiglio Federale si riunisce su convocazione del Presidente Federale quando lo stesso lo ritenga opportuno e

285 comunque almeno quattro volte l'anno ovvero quando ne venga avanzata esplicita richiesta dalla maggioranza dei suoi

286 componenti; esso delibera a maggioranza dei componenti presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente

287 Federale o di chi presiede la riunione. Per la validità delle riunioni è richiesta la partecipazione della metà più uno dei

288 componenti.

289 b) Sono consentite riunioni del Consiglio Federale per video o teleconferenza, secondo le modalità stabilite dal

290 Regolamento allo Statuto ed a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di

291 seguire la discussione ed intervenire in tempo reale sugli argomenti trattati. La riunione si considera tenuta nel luogo in

292 cui si trova il Presidente.

293 c) Partecipano alle riunioni, senza diritto di voto, il Presidente/i Federale/i Onorario/i o persone invitate a presenziare

294 dal Consiglio Federale.

295 10.5 Le dimissioni del Presidente comportano la decadenza dell'intero Consiglio Federale. L'Assemblea Nazionale per le

296 nuove elezioni deve svolgersi entro il termine massimo di 90gg. dalla data delle dimissioni stesse. La convocazione della

297 detta Assemblea va inviata almeno 30 giorni prima della data fissata per la riunione. L'intero Consiglio rimane in carica

298 fino alla nuova Assemblea e provvede all'espletamento dell'ordinaria amministrazione, unitamente al Presidente

299 dimissionario o, in caso di dichiarata impossibilità da parte di quest'ultimo, con il Vicepresidente più anziano in carica.

300 10.6 Le dimissioni contemporanee, in quanto presentate tra loro entro un periodo di tempo inferiore a sette giorni, della metà

301 più uno dei Consiglieri comportano la decadenza immediata del Consiglio Federale e del Presidente cui spetterà

302 l'ordinaria amministrazione sino allo svolgimento dell'Assemblea Straordinaria, nei termini di cui al precedente comma.

303 10.7 Salvo quanto previsto al precedente comma 6, nel caso in cui per qualsiasi motivo venga a cessare dalla carica uno o più

304 componenti il Consiglio Federale, e ciò non comprometta la funzionalità dell'Organo, verrà nominato il primo dei non

305 eletti: in mancanza di candidati non eletti le elezioni per l'integrazione dello stesso potranno essere effettuate in

306 occasione della prima Assemblea utile, che verrà tenuta dalla Federazione dopo l'evento che ha causato la vacanza

307 medesima. Nell'ipotesi invece in cui risulti compromessa la regolare funzionalità del Consiglio Federale, l'Assemblea

308 Nazionale Straordinaria per le nuove elezioni dovrà tenersi entro 90 giorni dall'evento che ha compromesso detta

309 funzionalità.

310 **Art. 11 Consiglio di Presidenza**

- 311 11.1 Il Consiglio di Presidenza è un organo esecutivo federale ed è composto dal Presidente della Federazione, che lo
312 presiede, dai due Vicepresidenti e il Segretario Generale che procede alla verbalizzazione.
- 313 11.2 Cura i progetti esecutivi, sulla base dei programmi stabiliti dal Consiglio Federale, e la loro realizzazione.
- 314 11.3 Delibera, nei casi di urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio Federale. Tali deliberazioni debbono essere
315 sottoposte alla ratifica dello stesso nella sua prima riunione.
- 316 11.4 Per la convocazione e lo svolgimento delle sedute del Consiglio di Presidenza, trova applicazione quanto previsto al
317 riguardo dell'Art.10.3 c).

318 **Art. 12 Assemblea Regionale**

- 319 12.1 L'Assemblea Regionale è il massimo organo periferico della Federazione nell'ambito della Regione ed è composta dai
320 soci con diritto di voto nella Regione medesima. Ogni Socio ha diritto ad un voto, ai sensi del precedente Art. 7, comma
321 3.
- 322 12.2 Le disposizioni applicate alla Assemblea Nazionale Ordinaria e Straordinaria, relative alla convocazione, all'ordine del
323 giorno, alla validità, alle deliberazioni, alle votazioni, alla presentazione della candidatura si applicano anche alla
324 Assemblea Regionale, salvo che i termini previsti si intendono ridotti alla metà.

325
326 **Art. 13 Comitati Regionali - Presidenti Comitati Regionali e delle Province di Trento e Bolzano e**
327 **della Valle d'Aosta - Delegati Regionali**

- 328 13.1 In ogni Regione è costituito il Comitato Regionale con almeno 8 soci al suo interno.
329 Ove tale numero non sia presente, viene nominato dal Consiglio Federale un Delegato Regionale. Nelle province di
330 Trento e Bolzano e nella Valle d'Aosta sono costituite strutture provinciali con funzioni analoghe a quelle attribuite alle
331 strutture territoriali a livello regionale.
- 332 13.2 Il Comitato è retto da un Consiglio formato dal Presidente, dal Vicepresidente e da sei Consiglieri.
- 333 13.3 La carica di Vicepresidente e di Consigliere Regionale è assegnata in base al numero di preferenze ottenute, nelle
334 rispettive votazioni, nell'Assemblea Regionale elettiva.
- 335 13.4 Alla carica di Presidente del Comitato Regionale possono concorrere tutti i Tesserati della FIPsiS in possesso dei
336 requisiti richiesti per essere socio ordinario. Per l'elezione del Presidente del Comitato Regionale si applicano le
337 medesime disposizioni di cui all'Art. 8, comma 12.
- 338 13.5 Il Presidente del Comitato Regionale:
- 339 a) rappresenta la FIPsiS nella Regione di competenza secondo le norme dei regolamenti federali: rappresenta la FIPsiS
340 in tutti gli organismi previsti dalle legislazioni sportive vigenti e dalle norme dell'Ordine Regionale di
341 appartenenza;
- 342 b) convoca l'Assemblea Regionale e il Consiglio Regionale, salvo i casi previsti dallo Statuto;
- 343 c) in caso di impedimento temporaneo è sostituito dal Vicepresidente.
- 344 13.6 Al Comitato Regionale può essere attribuita autonomia finanziaria, amministrativa e contabile-gestionale, secondo
345 quanto stabilito dal regolamento di amministrazione e contabilità approvato dal Consiglio Federale e, in questo caso:
- 346 a) Il Consiglio Regionale approva il bilancio di previsione ed il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione
347 dell'Assemblea Regionale. Sia il bilancio preventivo che quello di esercizio sono sottoposti alla ratifica del
348 Consiglio Federale.
- 349

350

Art. 14 Organismi permanenti della Federazione - Commissioni

351
352
353

14.1 Per assicurare il regolare adempimento dei fini istituzionali, il Consiglio Federale potrà costituire particolari Commissioni alle quali demandare specifici compiti fissandone la composizione, la durata, le attribuzioni nell'ambito e nei limiti di quanto previsto dal Regolamento allo Statuto.

354

Commissione Giustizia e Disciplina

355
356
357
358
359

14.2 Lo Statuto e i Regolamenti federali assicurano il rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico sportivo, cui lo Stato riconosce autonomia, quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale e salvi i casi di effettiva rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo.

360
361
362

A tal fine sono istituiti specifici organi e regolati appositi procedimenti di giustizia sportiva, secondo le modalità definite dal Codice della Giustizia Sportiva emanato dal Consiglio Nazionale del CONI.

363
364
365
366

14.3 Tutti i procedimenti di giustizia sportiva, secondo le modalità definite del Codice di Giustizia Sportiva emanato dal Consiglio Nazionale del CONI, assicurano l'effettiva osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti.

367
368

14.4 Il processo sportivo attua tutti i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.

369

14.5 La decisione del giudice è motivata e pubblica.

370
371
372

14.6 Per quanto non disciplinato, gli Organi di Giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva.

373
374

14.7 Il Consiglio Direttivo Federale nomina nella prima riunione utile gli Organi di Giustizia presso la Federazione:

375
376
377

- a) il Tribunale Federale;
- b) la Corte Federale di Appello;
- c) la Procura Federale.

378
379
380
381
382

14.8 Gli Organi di Giustizia agiscono nel rispetto dei principi di piena indipendenza, autonomia e riservatezza. I componenti degli organi di giustizia sportiva devono essere in possesso della laurea in materie giuridiche o comunque di adeguata professionalità. I requisiti per la nomina, i termini di durata dell'incarico e i limiti al numero di mandati sono regolati dal Codice di Giustizia sportiva e dai Regolamenti federali.

383
384
385
386
387
388
389

14.9 Ciascun componente degli Organi di giustizia presso la Federazione, all'atto dell'accettazione dell'incarico, sottoscrive una dichiarazione con cui attesta di non avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con la Federazione o con i Tesserati, gli Affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio Direttivo Federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze. Informazioni reticenti o non veritiere sono segnalate alla Commissione federale di garanzia per l'adozione delle misure di competenza.

390
391
392
393

14.10 La carica di Organo di giustizia presso la FIPsiS è incompatibile con la carica di Organo di Giustizia presso il CONI o di componente della Procura Generale dello Sport, nonché con la carica di componente di Organo di giustizia o dell'ufficio del Procuratore presso più di un'altra Federazione.

394 14.11 La decadenza, per qualsiasi motivo, del Consiglio Direttivo non si estende agli Organi di Giustizia
395 che restano in carica fino al termine del quadriennio olimpico nel quale sono stati nominati.
396 14.12 La Procura Generale dello Sport istituita presso il CONI coopera con le Procure federali.

397

398

Accesso alla giustizia sportiva

399 14.13 I Tesserati, gli Affiliati e gli altri soggetti legittimati dalla FIPsiS hanno diritto di agire innanzi agli
400 Organi di Giustizia per la tutela dei diritti e degli interessi loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo.

401 14.14 La FIPsiS determina a parziale copertura dei costi di gestione, la misura del contributo per l'accesso
402 ai servizi di giustizia. Il contributo non deve essere tale da rendere eccessivamente oneroso l'accesso ai
403 servizi di giustizia. Con delibera della Giunta Nazionale del CONI è fissata la misura massima del
404 contributo, eventualmente differenziato per Federazione e tipologia di controversia.

405 14.15 Al fine di garantire l'accesso alla giustizia federale a quanti non possono sostenere i costi di
406 assistenza legale, la FIPsiS si avvale dell'apposto Ufficio del gratuito patrocinio istituito presso il CONI.

407

408

Art. 15 Comitato Scientifico Culturale

409 15.1 Il Comitato scientifico-culturale è nominato dal Consiglio della FIPsiS con funzioni di consulenza relativa ai compiti
410 istituzionali di cui all'Art. 2.

411 15.2 Il Comitato è definito nel numero e nella composizione dei suoi membri come espressamente previsto dalle norme del
412 Regolamento allo Statuto.

413 15.3 Al Comitato Scientifico Culturale viene garantita autonomia nel campo della proposta di iniziative culturali, di ricerche
414 e collaborazioni scientifiche e di promozione della cultura e degli standard della qualità in Psicologia dello sport, da
415 sottoporre all'approvazione del Consiglio Federale.

416

Art. 16 Commissione Statuti e Regolamenti

417 16.1 La Commissione Statuti e Regolamenti è nominata dal Consiglio Federale. Le norme del Regolamento allo Statuto ne
418 prevedono il numero e la composizione dei suoi membri di cui uno, sempre nominato dal Consiglio Federale, con
419 funzioni di Presidente.

420 16.2 Compito della Commissione è quello di elaborare ed aggiornare - su richiesta del Consiglio Federale ovvero per
421 autonoma iniziativa - i Regolamenti Federali, nonché di proporre modifiche agli Statuti della FIPsiS per l'adeguamento
422 ai principi dell'ordinamento statale, nonché per quanto attiene ai principi enunciati all'Art. 3.

423 16.3 Può essere interpellata per fornire pareri consultivi sull'interpretazione dello Statuto e dei Regolamenti quando il
424 Presidente, il Consiglio di Presidenza o il Consiglio Federale lo ritengano opportuno.

425

426

Art. 17 Strutture di Psicologia dello Sport e altre collaborazioni

427 17.1 In relazione al perseguimento dei propri fini istituzionali e, in particolare, dei compiti di cui all'Art. 2, comma 2 del
428 presente Statuto, la FIPsiS può individuare strutture pubbliche e private, dotate della necessaria qualificazione
429 professionale e tecnologica, secondo le modalità previste dal Regolamento allo Statuto, stipulando con esse apposite
430 convenzioni e collaborazioni.

431 17.2 La FIPsiS può altresì giovare, con regolari convenzioni, della collaborazione di istituzioni operanti in ambito sportivo,
432 di strutture universitarie ed ospedaliere o di altri Istituti o Consorzi Scientifici qualificati, italiani o stranieri, ed ogni altro
433 soggetto pubblico o privato avente la necessaria qualificazione, per ricerche scientifiche e collaborazione tecnica e per
434 quanto possa rendersi utile ai fini istituzionali.

435 17.3 La FIPsiS potrà successivamente prevedere al suo interno delle Sezioni dedicate ad altre figure professionali che fanno
436 parte dello staff dell'atleta per concorrere al completamento del loro iter formativo nel settore di appartenenza (tecnico,
437 medico, atletico, fisioterapico ecc..).

Art. 18 Cariche Federali - Eleggibilità

438

439 18.1 Possono accedere alle cariche centrali e periferiche della FIPsiS coloro che hanno i seguenti requisiti:

- 440 - essere cittadini italiani;
- 441 - non avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno
- 442 o da pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
- 443 - non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive
- 444 complessivamente superiori a un anno, da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive
- 445 Associate e degli Enti di Promozione Sportiva e dagli organismi sportivi internazionali riconosciuti;
- 446 - aver raggiunto la maggiore età;
- 447 - essere in regola con il tesseramento alla data di presentazione della candidatura.

448 Nel presente Statuto sono previsti i requisiti specifici necessari per l'accesso alle cariche ivi indicate.

449 18.2 Possono essere previste indennità a favore del Presidente Federale e di altri componenti di organi direttivi nazionali

450 investiti di particolari cariche.

451

Art. 19 Patrimonio ed esercizio finanziario

452 - PATRIMONIO

453 19.1 Il patrimonio della FIPsiS è costituito da:

- 454 a) immobilizzazioni, distinte in immateriali, materiali e finanziarie;
- 455 b) attivo circolante, distinto in crediti, attività finanziarie e disponibilità liquide;
- 456 c) patrimonio netto;
- 457 d) debiti e fondi.

458 19.2 Tutti i beni oggetto del patrimonio devono risultare da un libro inventario aggiornato all'inizio di ogni anno, tenuto dalla

459 Segreteria Generale.

460 - ESERCIZIO FINANZIARIO

461 19.3 L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

462 19.4 La gestione della FIPsiS spetta al Consiglio Federale ed è disciplinata da apposito Regolamento di

463 amministrazione e contabilità; comunque, tutte le entrate e le uscite devono essere riportate nel bilancio della

464 Federazione.

465 19.5 A far data dall'esercizio anno 2022, la Federazione sottopone i propri bilanci ad apposita certificazione da parte di un

466 professionista commercialista.

467

468

Art. 20 Regolamenti ed Interpretazioni

469 20.1 Il Regolamento allo Statuto ed eventuali altri Regolamenti sono deliberati dal Consiglio Federale.